

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO

**REGOLA 5
DECISIONI UFFICIALI FIGC**

Persone ammesse nel recinto di gioco

1) Per le gare organizzate dalla LNP, dalla Lega PRO e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria.

La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società.

1bis) Per le sole gare della LNP, accanto o dietro la panchina, possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della Società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della Società per la loro condotta.

In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara o in un apposito documento da allegare allo stesso elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore.

Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della LND di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva;
- e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

ALL. D)

- 3) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.
- 4) Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
- 5) Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, **e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo.**
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
- 6) Qualora il medico sociale di una delle due Società sia allontanato dal recinto di gioco per decisione dell'arbitro, il medico dell'altra Società è tenuto a prestare l'assistenza sanitaria ai calciatori di entrambe le Società. Il medico, ancorché allontanato deve tenersi a disposizione, fino al termine della gara, nei locali degli spogliatoi per eventuali interventi di pronto soccorso ai calciatori infortunati.
- 7) I dirigenti federali che siano anche dirigenti di Società non possono, in ogni caso, svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di dirigente addetto all'arbitro né essere presenti nel recinto di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata la propria Società. L'arbitro non può, peraltro, allontanare dal recinto di gioco dirigenti federali che siedano in panchina ma dovrà limitarsi a farne menzione nel rapporto di gara.
- 8) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono entrare nel terreno di gioco soltanto se autorizzate dall'arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.
- 9) Possono pure essere ammessi nel recinto di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dalla Società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

REGOLA 6 DECISIONI UFFICIALI FIGC

Assistenti

- 1) Gli assistenti devono svolgere la loro funzione uno per ciascuna linea laterale, mantenendo la stessa posizione sia nel primo, sia nel secondo tempo. Soltanto in presenza di particolari fatti estranei al gioco (gravi intemperanze dei tifosi) che possano turbare l'operato di un assistente, l'arbitro ha la facoltà di far invertire la posizione dei due assistenti.
- 2) Ai fini dell'individuazione, l'assistente n. 1 deve considerarsi quello che si posiziona dal lato del terreno di gioco dove sono collocate le panchine.
- 3) Determinandosi l'assenza di uno degli assistenti designati, il direttore di gara cercherà di reperire un altro arbitro o assistente che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà:
 - a) dispensare dalla funzione l'assistente presente chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo di gioco;
 - b) fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna Società di designare all'uopo un loro tesserato idoneo a svolgere tale funzione. Se, tuttavia, nel corso della gara, sopraggiungesse l'assistente designato, l'arbitro dovrà provvedere a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.
- 4) Qualora nel corso di una gara un assistente non potesse continuare a svolgere il proprio compito a causa di malessere od infortunio, l'arbitro dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto al precedente punto 3).
- 5) La sostituzione di un assistente con un altro arbitro o assistente diventa definitiva nel momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, nel momento in cui il gioco riprende dopo tale sostituzione.
- 6) Gli assistenti sono tenuti a riferire all'arbitro su fatti ed episodi da addebitarsi ai calciatori, anche se di riserva o sostituiti, alle persone ammesse nel recinto di gioco di cui alla precedente Regola 5, o a qualsiasi altra persona comunque presente all'interno dello stesso, restando riservata ogni decisione all'arbitro.
- 7) In particolare, gli assistenti sono tenuti a segnalare immediatamente all'arbitro, sventolando in maniera ben visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se di riserva o sostituito, una persona ammessa nel recinto di gioco o qualsiasi altra persona comunque presente all'interno dello stesso, colpisca o tenti di colpire un calciatore, anche se di riserva o sostituito, una persona ammessa nel recinto di gioco, o li faccia oggetto di lancio di sputi, oppure rivolga loro gesti o frasi ingiuriose, minacciose o discriminatorie a sfondo razziale o religioso.
- 8) Analogamente a quanto sopra stabilito, gli assistenti sono tenuti a segnalare immediatamente all'arbitro, sventolando in modo ben visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se di riserva o sostituito, una persona ammessa nel recinto di gioco o qualsiasi altra persona comunque presente all'interno dello stesso, colpisca o tenti di colpire l'arbitro, l'assistente o il IV ufficiale di gara, laddove previsto, o li faccia oggetto di lancio di sputi, oppure rivolga loro gesti o frasi ingiuriose, minacciose o discriminatorie a sfondo razziale o religioso.
- 8 bis) Gli assistenti sono altresì tenuti a segnalare immediatamente all'arbitro, sventolando in modo ben visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se di riserva o sostituito, od una persona ammessa nel recinto di gioco utilizza espressione blasfema.**
- 9) Qualora l'arbitro non fosse in posizione idonea per rilevare prontamente la segnalazione, l'assistente continuerà a sventolare la bandierina collocandosi nella migliore posizione per essere notato dallo stesso, mentre l'altro assistente ne attirerà l'attenzione sventolando anch'egli la bandierina.
- 10) Non appena la segnalazione viene rilevata, l'arbitro interromperà il gioco, laddove questo fosse in svolgimento, e provvederà all'espulsione del calciatore, anche se di riserva o sostituito, o all'allontanamento della persona ammessa nel recinto di gioco oppure comunque presente all'interno dello stesso. Se il gioco è stato interrotto, questo verrà ripreso secondo quanto previsto dalla Regola 12.

ALL. D)

11) Qualora l'assistente possa informare l'arbitro soltanto durante l'intervallo per fatti avvenuti in chiusura del primo tempo, la cui segnalazione non sia stata recepita dall'arbitro prima del termine del medesimo, o a tempo già scaduto, entro o fuori il recinto di gioco, questi convocherà nel suo spogliatoio il capitano della squadra cui appartiene colui che si è reso responsabile dei fatti sopra citati e gliene notificherà l'espulsione (se trattasi di calciatore) o l'inibizione all'ulteriore ammissione nel recinto di gioco (se trattasi invece di persona diversa).

12) In relazione ai fatti di cui sopra ed indipendentemente dalle decisioni assunte dall'arbitro, l'assistente dovrà, al termine della gara, redigere un rapporto descrivendo in maniera chiara quanto accaduto. Il rapporto dovrà essere redatto evitando in modo assoluto la presenza di dirigenti, calciatori o di altre persone e dovrà essere consegnato all'arbitro per essere allegato al rapporto di gara.

REGOLA 12
DECISIONI UFFICIALI FIGC

La Regola 12 deve essere applicata con il massimo rigore, particolarmente allo scopo di evitare che il giuoco diventi violento. Gli arbitri saranno in ogni modo tutelati nella repressione di qualsiasi manifestazione violenta.

L'utilizzo di espressione blasfema da parte di un calciatore titolare, di riserva o sostituito, comporta l'espulsione.

L'arbitro deve intervenire tempestivamente per infliggere punizioni tecniche o disciplinari ogni volta che la condotta dei calciatori risulti antisportiva o il loro modo di giocare sia pericoloso o deliberatamente volto ad arrecare un danno fisico.